Incarto n.
14.2010.98

Lugano

LS/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo

segretaria: Locatelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 agosto 2010 da

AO 1
(patrocinata dall' PA 2)

contro

AP 1
(patrocinata dall' PA 1)

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. _____ del 28 giugno/7 luglio 2010 dell'UE _____;

sulla quale istanza il Pretore _____, con sentenza 15 ottobre 2010 (EF.2010.2369), ha così deciso:

> *"**1.** L'istanza è **parzialmente accolta:** l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti _____, è **respinta in via definitiva limitatamente** alla somma di fr. 209'380.– oltre interessi al 5% a far capo dal 4 dicembre 2009.*

2. *Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 285.–, la quale rifonderà a controparte fr. 1'600.– a titolo di indennità.*

3. *omissis."*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla convenuta che con atto 28 ottobre 2010 ne chiede la riforma nel senso di respingere l'istanza di rigetto definitivo e, quindi, confermare l'opposizione, protestate spese, tassa di giustizia e ripetibili;

preso atto che l'attrice con osservazioni 25 novembre 2010 postula che l'appello sia respinto, protestate tasse, spese e ripetibili;

richiamato il decreto presidenziale del 2 novembre 2010 con cui all'appello è stato concesso l'effetto sospensivo richiesto;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. _____ del 28 giugno/7 luglio 2010 dell'UE _____, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma capitale di complessivi fr. 236'535.80, e meglio: fr. 209'380.– oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 2009 (1), fr. 15'896.05 (2), fr. 10'597.40 (3) e fr. 662.35 (4). Quale titolo di credito ha indicato: "(1) Lodo arbitrale del 4 dicembre 2009 dell'arbitro unico _____, _____, (2) Spese di diffida + IVA e CPA, (3) Onorari arbitrati + IVA e CPA e (4) Compenso segr. arbitrato + IVA e CPA". Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. L'istante fonda la sua pretesa sul lodo arbitrale 4 dicembre 2009 emanato dall'arbitro unico _____, _____ (doc. A), dichiarato esecutivo dal Tribunale ordinario di _____ in data 15 gennaio 2010, e sulla scrittura privata 16 marzo 2007 contenente la clausola compromissoria sottoscritta dalle parti (doc. B, pag. 5). Completano i documenti l'estratto del registro di commercio 1° giugno 2010 relativo alla società convenuta (doc. C), copia del precetto esecutivo medesimo (doc. D), estratto internet relativo al tasso di conversione US$/CHF valido il 24 giugno 2010 (doc. E), un estratto di norme giuridiche riferite al calcolo dei contributi integrativi e di quelli dell'IVA (doc. F e G) e, per finire, la procura (doc. H).

C. All'udienza di contraddittorio del 13 ottobre 2010, la procedente ha confermato la richiesta. La convenuta si è opposta all'istanza, evidenziando anzitutto che la controparte non aveva postulato l'esecutività del lodo arbitrale in Svizzera giusta gli art. 194 LDIP, la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e l'art. 511 CPC, che riconosceva il Tribunale cantonale d'appello quale autorità competente in materia di riconoscimento e di esecuzione di lodi stranieri. Inoltre, il lodo arbitrale era stato impugnato con ricorso per

nullità in Italia, come dimostrava l'attestazione rilasciata da quello stesso tribunale. Di modo che, oltre a non essere esecutivo in Svizzera, quel giudizio arbitrale non era nemmeno diventato definitivo. Questo escludeva che potesse costituire un valido titolo di rigetto definitivo giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF.

Con la replica, la procedente ha precisato che di per sé la dichiarazione di esecutività rilasciata dal Tribunale di _____ non era nemmeno necessaria, in quanto il lodo arbitrale era obbligatorio per le parti in virtù degli art. 824, 282 e 283 del Codice di procedura civile italiano (CPCit). In Svizzera, l'esecuzione delle sentenze arbitrali sul suo territorio era disciplinata dall'art. 194 LDIP, dalla relativa Convenzione di New York, dagli art. 80 LEF e 20 LALEF: di modo che, il giudice adito era senz'altro competente al riguardo, come da istanza 6 agosto 2010. Irrilevante per finire che essa avesse interposto ricorso per nullità in Italia. Dal canto suo, la convenuta ha ribadito le sue argomentazioni contestando quelle della procedente.

D. Con sentenza del 15 ottobre 2010, il Pretore _____, ha accertato che la procedente aveva prodotto una copia conforme all'originale del lodo 4 dicembre 2009, dichiarato provvisoriamente esecutivo, insieme all'originale della scrittura privata 16 marzo 2007 recante la clausola compromissoria. Di modo che le condizioni formali erano così adempiute. Ciò posto, la convenuta aveva certo provato di avere impugnato il lodo con un ricorso per nullità. Tuttavia, non aveva parimenti dimostrato che, per la durata di quella procedura, l'autorità competente ne aveva sospeso gli effetti. La pretesa mancata obbligatorietà del lodo arbitrale eccepita dalla convenuta era quindi infondata. Per il Pretore, la procedente non aveva invece illustrato tramite un conteggio, le modalità di calcolo degli importi finali rivendicati a titolo di “spese di diffida + IVA e CPA, onorari arbitrati + IVA e CPA e compenso segr. arbitrato + IVA e CPA”. Ha così rigettato in via definitiva l'opposizione limitatamente all'importo di fr. 209'380.– oltre interessi al 5% dal 4 dicembre 2009.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Rileva anzitutto che la validità della dichiarazione di esecutività rilasciata il 15 gennaio 2010 dal Tribunale di _____ è limitata al territorio italiano come stabilisce l'art. 825 2° comma CPCit, mentre il ricorso per nullità del lodo arbitrale è regolato dall'art. 828 CPCit. Il riconoscimento e l'esecuzione di lodi arbitrali stranieri in Svizzera è disciplinato dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, esclusi se sia data la prova che il lodo arbitrale non sia di fatto obbligatorio per le parti. Nel caso specifico, pendente il ricorso per nullità, il lodo arbitrale non è tale. Ciò posto, senza un titolo esecutivo l'opposizione della convenuta non poteva quindi essere rigettata in via definitiva.

F. Con le sue osservazioni, la procedente chiede di respingere l'appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese di

seguito.

Considerando

in diritto:

1. Davanti al Pretore, la stessa appellante ha evidenziato la rilevanza nel caso concreto del diritto italiano e segnatamente dei *"disposti del libro IV del Codice di Procedura Civile Italiano, in tema di procedimenti Speciali ed in particolare del titolo VIII, che tratta dell'arbitrato"* (verbale, pag. 4). Pertanto, non possono essere considerati dei nova nel senso degli art. 22 cpv. 4 LALEF a contrario e 321 cpv. 1 lett. b CPC (per il rinvio dell'art. 25 LALEF) -come tali irricevibili- gli estratti delle relative norme che entrambe le parti producono ora in appello, e le allegazioni ad esse ricondotte.

2. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva -cui vengono parificate le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF)- il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (GILLIÉRON, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP: Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291)). Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro poi, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone pregiudizialmente la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di *exequatur*, STAEHELIN, op. cit., n. 59 e 94 ad art. 80; GILLIÉRON, op. cit., n. 31-33 ad art. 80).

3. Per l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che è entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 e per l'Italia il 1° maggio 1969 (RS 0.277.12), ma che è altresì applicabile a lodi pronunciati in Stati non parte alla convenzione (A. BUCHER, Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; PATOCCHI/JERMINI, Basler Kommentar zum IPR, 2ª ed., Basilea 2007, n. 18 e 24 ad art. 194; STAEHELIN, op. cit., n. 93 ad art. 80). Il titolo di rigetto invocato dall'istante (doc. A) è stato appunto emesso dall'arbitro unico _____ con sede all'estero (BUCHER, op. cit., n. 427; PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 12 ad art. 194; STAEHELIN, op. cit., n. 93 ad art. 80; GILLIÉRON, n. 33 ad art. 80; SIEHR, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 726 ad IV.1.a) -e meglio a _____ - nominato il 18/19 marzo 2009 con provvedimento del Presidente del Tribunale di _____ per

mancato accordo fra le parti (doc. A, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Se il riconoscimento e l'esecuzione giusta la Convenzione di New York non dovesse essere possibile, la questione sarebbe da esaminare alla luce della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), che pure accenna alle sentenze arbitrali (art. 7 cpv. 1; PATOCCHI/ JERMINI, op. cit., n. 23 ad art. 194).

4. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute), questioni quali l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione, la presenza del trinomio di identità come pure - trattandosi di una sentenza arbitrale estera (art. V n. 2 Conv. di New York)- la possibilità di sottoporre la lite ad arbitrato secondo il diritto svizzero e la compatibilità con l'ordine pubblico svizzero (STAEHELIN, op. cit., n. 50 ad art. 84 e n. 95 e 97 ad art. 80; GILLIÉRON, op. cit., n. 103 e 124 ad art. 81; STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 295).

5. Giusta l'art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve produrre insieme alla sua istanza l'originale della sentenza, debitamente autenticato, e l'originale della convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso: art. II n. 2 Conv. New York), oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità, e -dandosi il caso (art. IV n. 2 Conv. di New York)- anche una loro traduzione in una lingua ufficiale del paese in cui è chiesta l'esecuzione (STAEHELIN, op. cit., n. 95 ad art. 80; PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 42 ad art. 194). Un'attestazione di esecutività non è per contro richiesta (STF 5P.292/2005 del 3 gennaio 2006; STAEHELIN, op. cit., n. 95 ad art. 80). Accertata la presenza agli atti di questi documenti e fuori da quello che sono le incombenze d'ufficio del giudice del rigetto (sopra, consid. 4), spetterà all'escusso l'onere di provare i motivi che si oppongono al riconoscimento e all'esecuzione (sotto, consid. 9 e 10; STAEHELIN, op. cit., n. 96 ad art. 80; STÜCHELI, op. cit., pag. 295).

6. L'istante ha prodotto il lodo n° _____ emesso nell'ambito del procedimento arbitrale venuto in essere tra *"AO 1"* e *"AP 1"* (doc. A, pag. 1). La decisione specifica che la controversia *"trae origine da una scrittura privata, di natura transattiva, con la quale le parti intesero porre fine ad un complesso contenzioso, in sede civile e penale"* (doc. A, pag. 2). L'arbitro si è pronunciato sulle domande sottopostegli dalle parti con giudizio finale del 4 dicembre 2009, a _____ (doc. A, pag. 18): accertato *"l'inadempimento di AP 1 agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 (ii) dell'accordo stipulato in data 16 marzo 2007"*, egli ha dichiarato *"risolto, per i suddetti inadempimenti della AP 1 l'accordo stipulato in data 16 marzo 2007"* e condannato *"AP 1 al pagamento alla AO 1 della somma di US$ 190'000.–, maggiorata di interessi legali con decorrenza dalla data*

del presente lodo" oltre spese di difesa, onorari arbitrali e compenso per il segretario (doc. A, pag. 17). Il lodo riassume fatti e svolgimento del procedimento arbitrale (doc. A, pag. 2 a 6), conclusioni formulate dalle parti (doc. A, pag. 7 a 8), qualifica della clausola compromissoria, competenza arbitrale e legge applicabile al merito della controversia (doc. A, pag. 8 a 10), per esaminare poi il preteso inadempimento della convenuta (doc. A, pag. 10 a 13) e le relative conseguenze (doc. A, pag. 14 a 15).

Il documento è provvisto del timbro in originale rilasciato l'8 febbraio 2010 dal Tribunale ordinario di _____ che lo attesta quale copia conforme all'originale (doc. A, pag. 20 sul retro). L'originale di quel timbro figura pure su ogni pagina del documento (doc. A, pag. 1 sul retro a pag. 20). La copia così dichiarata conforme all'originale rende superflua l'apposizione della postilla in ossequio alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione di atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4) (in tal senso quantomeno: PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 49 ad art. 194; PATOCCHI/JERMINI, in: BERTI/HONSELL/ VOGT/SCHNYDER, International Arbitration in Switzerland, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 49 ad art. 194 con rinvii; POUDRET/BESSON, Droit comparé de l'arbitrage International, Zurigo 2002, n. 950 pag. 920; KNOEPFLER/ SCHWEIZER, Arbitrage International, Zurigo 2003, pag. 477 con riferimento ad una sentenza cantonale pubblicata in: SJ 2000 I 310 consid. 4; BERGER/KELLERHALS, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berna 2006, n. 1876 segg. e nota 72 a pag. 654 che pure rinvia a SJ 2000 I 310; SIEHR, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª ed, Zurigo 2004, n. 11 ad art. 194; sembrerebbero più scettici: STAEHELIN, op. cit., n. 95 ad art. 80; STÜCHELI, op. cit., pag. 294 seg.), che non accompagna il documento in questione. In merito, giova ad ogni modo rilevare che sull'autenticità dell'atto così come presentato dalla procedente, la convenuta non ha mai sollevato dubbi. Anzi, in questa sede essa stessa riconosce esplicitamente il doc. A quale *"lodo arbitrale datato 4 dicembre 2009 dell'arbitro unico _____"*, in cui si era da ultimo risolta la procedura arbitrale avviata ed esperita dalle parti (appello, pag. 4 n. 4).

L'istante ha pure prodotto l'originale -provvisto di firme- della scrittura privata conclusa dalle parti il 16 marzo 2007 la cui clausola compromissoria stabilisce che: *"Qualsiasi divergenza che dovesse scaturire dalla esecuzione e/o dalla interpretazione della presente convenzione, verrà sottoposta al giudizio di un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti (e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di _____). Sede dell'arbitrato sarà _____ e la procedura sarà rituale."* (doc. B, pag. 5). Come ritenuto dal Pretore, le condizioni poste dall'art. IV n. 1 Conv. di New York sono senz'altro adempiute.

7. Secondo l'art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a quelle previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione). Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (BUCHER, op. cit., n. 421;

RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2ª ed., Zurigo 1993, pag. 320; PATOCCHI/ JERMINI, Basler Kommentar zum IPR, 2ª ed., Basilea 2007, n. 43 ad art. 194; STAEHELIN, op. cit., n. 96 ad art. 80).

8. Per l'art. V n. 1 Conv. di New York, riconoscimento e esecuzione di un lodo arbitrale possono essere negati a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente se quest'ultima fornisce all'autorità competente del paese dove sono richiesti, la prova di un motivo di rifiuto secondo un elenco esaustivo (STAEHELIN, op. cit., n. 96 ad art. 80; BERGER/ KELLERHALS, op. cit., n. 1883). Nel caso concreto, alla luce della censura sollevata dalla convenuta (verbale, pag. 3 n. 5 segg.; appello, pag. 8 n. 11), occorre quindi dimostrare (sopra, consid. 5) che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese nel quale, o secondo la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza (lett. e).

9. Inutile, a detta dell'appellante, che il lodo arbitrale sia provvisto di attestazione di esecutorietà 15 gennaio 2010 del Tribunale di _____ emessa giusta l'art. 825 CPCit, in quanto valida solo in Italia e non atta ad accertarne il carattere definitivo (appello, pag. 5 n. 5). Ora, ai fini dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di New York, non è in effetti necessario che il lodo arbitrale sia dichiarato esecutivo nello Stato di origine (STF del 3 gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2; PATOCCHI/ JERMINI, op. cit., n. 114 ad art. 194; sopra, consid. 5), a meno che questo sia presupposto per la sua validità secondo il diritto di quello Stato (BERGER/ KELLERHALS, op. cit., n. 1909). Di per sé, giusta l'art. 825 1° comma CPCit -nella sua versione approvata con decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: G.U. n. 38 del 15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40) applicabile, giusta l'art. 27 n. 4, ai procedimenti arbitrali avviati dopo la sua entrata in vigore- *"la parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo […], nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto."*. Da un profilo contenutistico, l'articolo corrisponde al previgente art. 825 2° comma vCPCit (PICARDI, Codice di procedura civile, 3ª ed., Milano 2004, art. n. 825), per il quale il riconoscimento e l'esecuzione del lodo all'estero -quindi fuori dal territorio italiano- in virtù della Conv. New York 10 giugno 1958, prescindeva dalla procedura di *exequatur* interna (PICARDI, op. cit., n. 2 ad art. 825). Pertanto, l'esecutorietà pronunciata dal tribunale italiano non ha in effetti rilevanza sull'obbligatorietà del lodo per le parti.

Invero -e come rileva l'istante (osservazioni, pag. 3 in mezzo)-, l'efficacia del lodo arbitrale è ora sancita dall'art. 824-bis CPCit -introdotto dal decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 (G.U. n. 38 del 15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40)- e prevede che *"salvo quanto disposto dall'art. 825, il lodo ha dalla data della sua ultima*

sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria", fermo restando che giusta l'art. 282 CPCit *"la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"*. In precedenza, la questione della sua efficacia era regolata dall'art. 823 ult. c. CPCit secondo cui *"il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione"*, di modo che *"senza la previa necessità di conseguire l'exequatur pretorile"* si poteva ottenere *"il riconoscimento e l'esecuzione del lodo all'estero, in forza della Convenzione di New York 10 giu. 1958 (che condiziona l'esecuzione del lodo non nazionale alla semplice efficacia vincolante –"binding obligation"- di quest'ultimo, raggiunta nell'ordinamento di provenienza)"*, posto che *"gli effetti di accertamento e costitutivi del lodo sono ora indipendenti dall'exequatur"* (PICARDI, op. cit., n. 3 pag. 2688 e 2690 ad art. 823; cfr. anche CARPI/TARUFFO, Codice di procedura civile, 4ª ed., Padova 2004, n. III ad art. 823). Non può esservi quindi dubbio circa il carattere vincolante del lodo in questione, indipendentemente dall'attestazione di esecutorietà 15 gennaio 2010.

10. L'appellante obietta di avere impugnato il lodo 4 dicembre 2009 davanti alla Corte di appello di _____ con ricorso per nullità ex art. 828 CPCit del 6 ottobre 2010 (doc. 3) registrato presso quell'autorità dall'8 ottobre 2010 (doc. 1) (appello, pag. 5 n. 6), motivo questo per cui non costituirebbe un valido titolo di rigetto definitivo (appello, pag. 8 n. 11). In proposito, il Pretore ha ritenuto che l'interessata non aveva provato che per la durata di quella procedura di ricorso, l'autorità competente aveva sospeso gli effetti del lodo (sentenza impugnata, pag. 4). E, in merito, la ricorrente non ha mai preteso prima, né pretende ora il contrario. Certo, essa afferma che il ricorso ex art. 828 CPCit è un rimedio di diritto ordinario tendente all'annullamento del lodo impugnato (appello, pag. 5 n. 6), motivo questo di rifiuto ai sensi dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di New York (STF del 3 gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2 in fine; PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 116 ad art. 194; BERGER/ KELLERHALS, op. cit., n. 1908). Se non che, per l'art. 830 ult. c. CPCit -approvato con decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 (G.U. n. 38 del 15-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 40) applicabile ai procedimenti arbitrali successivi la sua entrata in vigore (sopra, consid. 9)- *"su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi".* Ma, dall'incarto, non risulta che la convenuta abbia eccepito alcunché in tal senso, indicando anche marginalmente un qualche grave motivo. Ciò posto, pure la facoltà di differire oltre la decisione di esecuzione del lodo arbitrale giusta l'art. VI Conv. di New York, eventualità da apprezzare a dipendenza del singolo caso (PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 119 ad art. 194; BERGER/ KELLERHALS, op. cit., n. 1912), sarebbe venuta meno al Pretore. La censura, priva di fondamento, va quindi disattesa.

11. Giusta l'art. V n. 2 lett. b Conv. di New York il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale possono essere negati se l'autorità competente del paese dove sono domandati, riscontra che

l'oggetto della controversia, secondo la legge di tali paesi, non può essere regolato in via arbitrale (lett. a), oppure sarebbe contrario all'ordine pubblico (lett. b), presupposti che esigono un esame d'ufficio da parte del giudice (sopra, consid. 4). Come visto (sopra, consid. 6), ritenuta la condanna della convenuta al pagamento di USD 190'000.–, non v'è dubbio che il lodo arbitrale 4 dicembre 2009 ha per oggetto una pretesa patrimoniale (art. 177 cpv. 1 LDIP; PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 122 ad art. 194; BRINER, Basler Kommentar zum IPR, 2ª ed., Basilea 2007, n. 9 seg. ad art. 177). Non emergono poi elementi -procedurali e materiali- per ritenere che il riconoscimento e l'esecuzione di quel giudizio arbitrale violi intollerabilmente principi fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero (PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 125 segg. e 129 ad art. 194; BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 1919 segg.). Anche da questo punto di vista, la sentenza del Pretore va quindi confermata.

12. L'appello va così respinto. La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 194 LDIP, art. I segg. Conv. di New York, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:

1. L'appello è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 700.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, _____, un'indennità di fr. 800.–.

3. Intimazione:
– PA 1
– PA 2

Comunicazione alla Pretura _____.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 209'380.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

<< Documento stampato da www.sentenze.ti.ch >>

